



Guida all'Autocertificazione

Linee guida, argomentazioni giuridiche e approcci comportamentali per porre in essere la propria tutela nel migliore dei modi possibile



**A cura del Sostegno Legale
Movimento Roosevelt**

- **Contattaci**
sostegno.legale@movimentoroosevelt.com
- **Approfondisci**
blog.movimentoroosevelt.com/sostegno-legale
- **Iscriviti al Movimento Roosevelt**
blog.movimentoroosevelt.com/iscriviti-o-rinnova



PREMESSA

1. Creare uno strumento - che sia un vademecum, un insieme di argomenti o di leggi - con il quale poter **prevenire ed evitare in via assoluta e certa** che un verbale venga elevato da parte delle Forze dell'Ordine **non è possibile**, stante l'autonoma, diversa e soggettiva valutazione dei fatti ed interpretazione della normativa da parte di ogni appartenente alle stesse.
2. La **certezza di un esito positivo**, garantito al 100%, in caso di impugnazione del verbale **è altrettanto impossibile**, sussistendo per ogni giudizio l'incertezza del suo esito dovuta, anche qui, al potere di autonomia decisionale e libero convincimento dell'organo giudicante.
3. Una norma, ove vigente, anche quando ci siano più che fondate ragioni di sua grave illegittimità, ha efficacia e dunque, fino a quando in vigore, l'agente delle Forze dell'Ordine ne può chiedere il rispetto "in forza di legge", ovverosia applicarla. Ciò non toglie che lo stesso possa valutare e decidere di non applicarla, un potere rimesso però al libero arbitrio del soggetto, che si può dunque invitare ad una riflessione, ma senza ovviamente poterglielo imporre. Ciò almeno fino a quando non ne venga dichiarata l'illegittimità/incostituzionalità e quindi venga meno di conseguenza la sua efficacia.

Ciò premesso, non al fine di scoraggiare la difesa dei propri diritti e delle proprie libertà, ma al solo fine di non diffondere facili garanzie e soluzioni che possano provocare più danni che benefici, riportiamo qui di seguito quelli che secondo il Sostegno Legale del Movimento Roosevelt possono essere gli argomenti e l'approccio più idonei a porre in essere la propria tutela nel migliore dei modi possibile.

MODALITÀ ED APPROCCIO

Innanzitutto, consigliamo un atteggiamento sicuramente fermo, ma sereno e gentile con le Forze dell'Ordine, oltre che il più possibile basato sull'empatia al fine di cercare di **evitare** qualsiasi tipo di **scontro** netto fra voi e **favorire** invece un **incontro** fra le vostre idee. Questo non per timore o poca convinzione dei propri diritti come cittadini italiani, ma in quanto siamo tutti cittadini, sia noi che ovviamente gli agenti con i quali ci capita di interloquire, e quell'insieme di libertà e diritti costituzionali, che abbiamo tanto a cuore, appartengono anche a loro: con un dialogo fermo e chiaro ma quanto più possibile sereno, si può tentare di ricordarglielo, o fargliene acquisire consapevolezza, tenendo ben presente che il più delle volte la rigidità che possono mostrare è dovuta a direttive che gli sono state impartite e che non sanno se e come disattendere, o all'imbarazzo, oltre che alla difficoltà del farle applicare.

IN SINTESI

proviamo a metterci tutti dalla stessa parte, la nostra, la parte dei cittadini.

Magari proprio perché, acquisita consapevolezza, siano proprio le Forze dell'Ordine a non applicare la norma elevando la multa, né a noi né al prossimo cittadino che incontreranno. Consigliamo sempre, dunque, di **non usare un tono e delle espressioni** che possano risuonare o apparire come una sorta di **minaccia e/o sfida**, cosa inutile oltre che controproducente e perfetta per chiudere ogni dialogo. Il consiglio è quello di andare, con i modi di cui sopra, all'analisi del DPCM di turno.

AUTOCERTIFICAZIONI

Ogni qualvolta si sia al cospetto di un obbligo o divieto disposto normativamente e comportante, in caso di sua violazione, una responsabilità personale e dunque una sanzione, raccomandiamo fortemente di fare stretto ed esclusivo riferimento alla sola norma che dispone in merito (sia essa una Legge, un Decreto Legge, un Decreto Legislativo, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un'Ordinanza, etc.) e non ad interpretazioni della stessa fornite da mass media, da opinionisti, da blogger e simili.

Allo stesso modo ma in termini inversi, ogni qualvolta sentiamo o leggiamo - in televisione, in radio, in conferenze stampa, sui giornali, su siti ovvero nel web in senso lato - di un qualche obbligo a fare o divieto di fare estrapolato da una qualche normativa, consigliamo caldamente di verificare di persona l'obbligo o divieto citato, leggendo testualmente la normativa medesima.

Ciò in quanto, come cittadini, siamo tenuti personalmente a conoscere la legge per non incorrere in una sua violazione - la legge, non le interpretazioni che ne vengono fornite - e, allo stesso tempo, non siamo tenuti a conoscere ed eseguire le disposizioni giornalistiche e le esegesi fornite in rete o in conferenze stampa che troppo spesso, in un eccesso di premura interventista, finiscono per generare vere e proprie aberrazioni giuridiche, fino al punto di arrivare a creare obblighi e divieti che nessuna norma prevede o, in alcuni casi, obblighi e divieti in palese violazione della legge e, prima ancora, della Costituzione.

IN SINTESI

"Ignorantia legis non excusat"

ovvero, la non conoscenza della legge non rappresenta una scusante in caso di sua violazione, neanche se si è stati indotti in errore nell'interpretazione della stessa dai media, dal web, da conferenze stampa.

Mass media, talk show, conferenze stampa, blog, rete, etc. non hanno alcun potere normativo e dunque impositivo di obblighi e divieti che possono essere disposti solo con atti normativi, nell'imprescindibile rispetto della Costituzione.

La nostra ferma raccomandazione di leggere sempre e personalmente la disposizione normativa di volta in volta interessata e di verificare quanto viene dichiarato obbligatorio o vietato è, se possibile, ulteriormente rafforzata dall'aver riscontrato nel tempo l'insorgere di consuetudini, impropriamente ritenute obbligatorie in forza di zelanti interventi mediatici e virtuali, in assenza di una loro previsione normativa e, spesso, in netta contrapposizione con la legge stessa. Tra le consuetudini più recenti, l'obbligo di avere sempre con sé l'autocertificazione per gli spostamenti in contingenza Covid 19, ovverosia, come si legge nel modello messo a disposizione dai siti istituzionali e da testate giornalistiche,

"L'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000"

ebbene, ed entriamo nel merito dell'Autodichiarazione in esame, il primo invito che rivolgiamo ai cittadini è di non fermarsi alle nostre parole, ma di verificare la presenza di detto obbligo direttamente e con attenzione nella normativa vigente, ovverosia, al momento, il DPCM 3 dicembre 2020.

Risulterà agevole, da una semplice lettura, appurare come l'obbligo di “dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445” sia ivi previsto (esclusivamente) dall'articolo 7 del DPCM (solo)

“in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero”
e con specifico riferimento all
“dichiarazioni” nell'articolo espressamente e tassativamente indicate.

Senza entrare nel merito della specifica fattispecie disciplinata dal sopra citato articolo 7 (ingresso nel territorio nazionale dall'estero) che al momento non interessa, giova qui evidenziare come detto obbligo di autodichiarazione, pur se proclamato ovunque ed ovunque se ne rinvenga un facsimile da utilizzare, nel DPCM non sia disposto in nessuna altra circostanza, non per gli spostamenti nella zona gialla, non per quelli in zona arancione, non per la zona rossa: in assenza di una chiara ed espressa disposizione normativa specifica in tal senso, non sussiste alcun obbligo di avere con sé e consegnare all'occorrenza una autodichiarazione e/o autocertificazione e, dunque, nessuna sanzionabile responsabilità personale ove non ci si munisca della stessa per giustificare e/o motivare i propri spostamenti in tempi di Covid 19.

Tale assenza normativa – e al contempo, in ogni caso, l'infondatezza in sé di detto obbligo di autocertificazione ove disposto con Ordinanza ministeriale o regionale o del sindaco - è a nostro avviso spiegabile con il fatto che proprio il DPR 445/2000, nel disciplinare e regolare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47), non solo non prevede le situazioni ed ipotesi che oggi si vuole (far) intendere soggette ad autodichiarazione, ma in taluni casi le esclude espressamente.

Articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, citati ed indicati nei moduli scaricabili ovunque, che invitiamo a leggere testualmente con noi così da comprenderne il contenuto e, dunque, la non applicabilità degli stessi nei termini pubblicizzati, ma normativamente non previsti.

Prima, però, due premesse, una lessicale ed una giuridica:

- 1. Gli stessi termini lessicali usati dal legislatore nel DPR 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà – fanno agevolmente intuire che tali autodichiarazioni possono rendersi in sostituzione di certificazioni già esistenti, dunque attinenti ad un passato più o meno remoto, ed acquisibili presso l'Amministrazione competente qualora se ne voglia verificare la veridicità. Si può dunque autocertificare, nei solo casi indicati, un evento passato e verificabile in via documentale. Non un qualcosa che non è provabile documentalmente, non una intenzione, meno che mai il futuro.**
- 2. Si tratta di un diritto, non di un dovere, del cittadino di fornire una dichiarazione scritta e firmata in sostituzione di alcune, quelle indicate, certificazioni al fine di snellire la procedura burocratica di reperimento e produzione delle stesse: certificazioni esistenti e verificabili attinenti a fatti avvenuti e provabili. Un diritto volto a migliorare la qualità della vita civile e civica del cittadino che non può, e non deve, essere trasformato in dovere, oltretutto sanzionabile.**

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1. data e il luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. qualità di vivente a carico;
25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

È sufficiente (avere la pazienza di) scorrere l'elenco tassativo di cui al richiamato articolo per verificare agevolmente, di volta in volta, la non presenza in esso delle “motivazioni di spostamento” che si chiede oggi di autocertificare. Verificare dunque che per tali “motivazioni di spostamento” non è ammissibile e non è imponibile alcuna autocertificazione ai sensi dell'articolo 46, DPR 445/2000.

Articolo 47 (R)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

- 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
- 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
- 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*

Nuovamente, riteniamo non ci sia altro da aggiungere alla lettura testuale della norma se non una precisazione: l'atto di notorietà (o atto notorio) è una dichiarazione, resa secondo precise formalità, avente ad oggetto stati, qualità personali o fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che sono noti pubblicamente. Noti pubblicamente e dunque passibili di controllo di veridicità a mezzo richiesta della relativa documentazione all'amministrazione competente. Ad essi, anche qui, non sono riconducibili le ipotesi previste dai modelli scaricabili ovunque che di seguito analizziamo a campione invitando tutti a verificare di volta in volta personalmente. A nostro avviso rimane per esse non ammissibile alcun obbligo di autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47, DPR 445/2000.

Ricordando, infine, che l'articolo 76 del DPR 445/2000 e gli stessi modelli di autocertificazione, oggi ritenuti (infondatamente) obbligatori, ci ricordano che auto dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il falso è reato e che il DPR in esame dispone espressamente cosa si può facoltativamente auto dichiarare e cosa è invece vietato auto dichiarare, si ritiene opportuno soffermare l'attenzione anche sull'articolo 49 del DPR 445/2000

Limiti all'utilizzo delle misure di semplificazione:

"i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento"

Precisamente, lo stesso DPR 445/2000 esclude espressamente, dunque vieta, la possibilità di auto certificare / auto dichiarare il proprio stato di salute e tutto quanto alla salute attinente, vieta dunque di auto certificare i "comprovati motivi di salute" che sono indicati in molti facsimili oggi disponibili.

Ebbene, alla luce degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 espressamente indicati nei modelli di auto dichiarazione, messi zelantemente a disposizione ovunque, e del richiamato dovere di ogni cittadino di conoscere la legge, l'autodichiarazione in esame risulta:

- Nella parte in cui si auto dichiara di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio Covid 19 e delle relative sanzioni sempre normativamente disposte
 - **non prevista** dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 oltre che ridondante e superflua, stante appunto il dovere di ogni cittadino di conoscere la legge;

- Nella parte, ove presente nel modello, in cui si auto dichiara di non essere positivi al Covid 19 ovvero di giustificare il proprio spostamento con comprovati motivi di salute
 - **non prevista dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;**
 - **in netto contrasto e piena violazione del successivo articolo 49** il quale **esclude espressamente** la possibilità di auto certificare / auto dichiarare il proprio stato di salute (art. 49, dpr 445/2000: “Limiti all’utilizzo delle misura di semplificazione: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento”);
- Nella parte, ove presente nel modello, in cui si auto dichiara di non avere avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19
 - **non prevista dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;**
 - **impossibile da dichiarare** non essendo a conoscenza né tenuti a conoscere lo stato di salute di altri;
 - **escluso espressamente, per sé e a maggior ragione per terzi, dall’articolo 49 del DPR 445/2000;**
- Nella parte in cui si dichiara che lo spostamento “è iniziato da” e ha “destinazione a”
 - **non auto certificabile** ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 **in quanto ivi non previsto** e oltretutto **non verificabile** a mezzo richiesta all’amministrazione competente di documentazione comprovante, in quanto detta documentazione non esiste;
- Nella parte in cui si dichiara la “destinazione” dello spostamento
 - **assolutamente non configurabile** per la legge di natura in quanto **non si può auto certificare un’intenzione**, meno che mai il futuro (es. si può auto certificare, ed è verificabile, che ci si è laureati il giorno tot nella tale università, non si può autocertificare, anche qualora già fissata la data di discussione della tesi finale, che ci si laureerà quel giorno futuro).

Quest’ultima autodichiarazione “di destinazione”, oltretutto, ove resa, espone l’auto dichiarante all’ipotetico rischio di incorrere nel **reato di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale** (ai sensi dell’art. 495 del codice penale espressamente richiamato nel modello in circolazione) oltre che nel richiamato **reato di falsità in atti** qualora egli, per una disattenzione o un’urgenza sopravvenuta (ad esempio, la telefonata di un congiunto che gli chieda di passare in farmacia) dovesse successivamente deviare il percorso (già auto-dichiarato per iscritto) e venisse nuovamente fermato lungo il tragitto, ma in un posto diverso da quello precedentemente auto dichiarato quale propria destinazione e risultante agli atti.

Al fine di stimolare nuovamente una sempre personale e completa verifica delle norme citate a fondamento di obblighi o divieti, facciamo un passo indietro e torniamo su quanto già accennato in precedenza partendo direttamente, di nuovo, dal DPR 445/2000, precisamente lì dove esso dispone all’articolo 48 che

“Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare”

Facoltà, non obbligo. Si tratta di un diritto, non di un dovere del cittadino.

Lo ripetiamo: che non passi mai il messaggio incostituzionale che un diritto volto a semplificare e dunque migliorare la vita sociale del cittadino possa essere (far) inteso - e nel tempo, con la consuetudine, trasformato in - un dovere che opprime e comprime libertà.

CONCLUSIONI

Qualora fermati da un Agente delle Forze dell'Ordine, raccomandiamo sempre apertura e gentilezza nell'approccio, e dialettica ferma ma serena nell'interazione, nel comunicare e spiegare che **non si è tenuti a fornire alcuna autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000**, ma solo e sempre si è tenuti a farsi identificare nonché a rispondere verbalmente alle domande da egli poste, a dichiarare e non auto dichiarare e, meno che mai, auto certificare.

Soprattutto e prima di tutto, **raccomandiamo massima attenzione e partecipazione consapevole e informata:**

CHE NON PASSI MAI IL CONCETTO INCOSTITUZIONALE DEL DOVER GIUSTIFICARE E MOTIVARE PER ISCRITTO LA PROPRIA LIBERTÀ DI VIVERE, MUOVERSI, AGIRE.

LA LIBERTÀ PERSONALE È, E RESTA, INVIOLABILE.

Tutto quanto elencato in precedenza nelle sue deviazioni ed interpretazioni, al di fuori di norme e leggi, NON È AMMISSIBILE O TOLLERABILE, da chi ha a cuore i DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO e DEL CITTADINO, LA LIBERTÀ, L'EQUITÀ e LA GIUSTIZIA

NON IN UNO STATO DI DIRITTO, NON IN UN PAESE DEMOCRATICO

Il non aver creato il solito "elenco di slogan" e il non aver fornito un prontuario "domanda-risposta" di facile e veloce uso è finalizzato a voler ragionare insieme, così da fornire, più che la risposta pronta a una data domanda, **gli strumenti per poter rispondere a qualsiasi domanda** e potersi muovere in ogni situazione come **cittadini liberi e titolari di diritti costituzionali.**

CITTADINI CONSAPEVOLI!



**Per rimanere in contatto con il Movimento Roosevelt,
per conoscerci, per sostenerci o iscriverti, segui questi link:**



- Sito istituzionale del Movimento Roosevelt
movimentoroosevelt.com

- Sostegno Legale
blog.movimentoroosevelt.com/sostegno-legale

- Iscriviti al Movimento Roosevelt
blog.movimentoroosevelt.com/iscriviti-o-rinnova



- La TV on line del Movimento Roosevelt
mrtv.it
mrtv.it/sostienici/



Guida all'Autocertificazione

**A cura del Sostegno Legale
Movimento Roosevelt**

- **Contattaci**
sostegno.legale@movimentoroosevelt.com
- **Approfondisci**
blog.movimentoroosevelt.com/sostegno-legale
- **Iscriviti al Movimento Roosevelt**
blog.movimentoroosevelt.com/iscriviti-o-rinnova

